



# COMUNE DI MARTINIANA PO

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

### N. 20

#### OGGETTO:

**VARIANTE AL P.R.G., AI SENSI ART. 17, C. 5, L.R. 56/77 E S. M. ED I..**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, addì VENTI del mese di GIUGNO alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Straordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BERARDO VALDERICO	Sindaco	Si
2. BERARDO BRUNO	Consigliere	Si
3. NASI DANILO	Consigliere	Si
4. BASSI BARBARA	Consigliere	Si
5. PEGOLO MASSIMO	Consigliere	Si
6. MAMINO LUCIANO	Consigliere	Si
7. MARCHETTO ENRICA	Consigliere	Si
8. CILLUFFO ROBERTO	Consigliere	Si
9. ALLASIA BRUNO	Consigliere	Si
10. MANA MARTINA	Consigliere	Si
11. MAIRONE PALMIRO	Consigliere	Giust.
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale ZEROLI Dott.ssa Sonia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco BERARDO VALDERICO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Martiniana Po è dotato di uno Strumento Urbanistico Generale, approvato nel 1990 con D.G.R. n. 91-35913 del 06/03/1990, successivamente integrato e modificato con:
  - Variante Strutturale n. 1/1996 al PRGC approvata con D.C.C. n.37 del 21/11/1996, approvato con D.G.R. n. 25-27987 del 22/09/1999;
  - Variante Parziale n. 1/2000 approvata con D.C.C. n. 23 del 28/09/2000;
  - Variante Parziale n. 2/2002 approvata con D.C.C. n. 22 del 25/09/2002;
  - Variante Strutturale n.2/2003 al PRGC approvata con D.C.C. n. 14 del 28/06/2004, approvato con D.G..R. n. 8-7661 del 03/12/2007;
  - Variante Parziale n. 3/2009 approvata con D.C.C. n 15 del 29/09/2009;
  - Variante Parziale n. 4/2020 aprovata con D.C.C. n. 1 del 21/05/2020.
- Il suddetto P.R.G.C. del territorio di Martiniana Po come sopra richiamato nell'ambito del procedimento di formazione è già stato assoggettato a V.A.S., pertanto integrato con il Rapporto ambientale;
- A fronte dell'attuazione dello stesso, stanno emergendo delle puntuali necessità di modifica per:
  - recepire le esigenze sopravvenute di organizzazione del territorio, secondo criteri più coerenti al contesto, più funzionali alla salvaguardia delle risorse e maggiormente rispondenti ai bisogni di infrastrutturazione e di dotazione di servizi,
  - garantire la costante coerenza dello Strumento Urbanistico generale con la situazione economica in evoluzione con particolare riferimento alle attività produttive/commerciali insediate e da insediare, per le quali le trasformazioni previste dal PRG, non sono sempre rispondenti alle esigenze del territorio e sono talvolta di ostacolo allo sviluppo delle attività;

Nello specifico la presente Variante parziale è volta:

1. a riorganizzare porzione del comparto produttivo "AP1", posta nella zona ovest del Comune in prossimità della Cappella di S. Costanzo, al fine di conferirgli i requisiti dimensionali necessari, per la realizzazione di un ampliamento funzionale all'attività produttiva insediata;
2. a ridefinire il vincolo cimiteriale riguardante la fascia di rispetto secondo quanto previsto nel parere igienico sanitario allegato alla presente;

3. ad aggiornare le tavole di PRGC con l'inserimento della perimetrazione del Centro Abitato.

- Tutti i punti sopra elencati rispondono all'interesse della collettività, in particolare:
  - il primo, in quanto finalizzato ad un migliore utilizzo del suolo, con conseguente minore dispendio di risorse, ammettendo ampliamenti contigui agli attuali fabbricati produttivi, salvaguardando i livelli occupazionali e consentendo alle attività produttive i necessari adeguamenti strutturali in recepimento dei moderni standards funzionali;
  - il secondo, per la realizzazione del magazzino comunale da utilizzarsi anche come presidio per la Protezione Civile;
  - Il terzo, per l'aggiornamento cartografico delle tavole di PRGC alle vigenti normative di settore (Legge 06.08.1967 n. 765)
- al fine di perseguire le finalità pubbliche di cui sopra, è intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere alla stesura di una variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 pertanto con determinazione n. 247 del 28/07/2022 è stato conferito l'incarico per la redazione di tale variante urbanistica all'Arch. Fulvio BACHIORRINI con studio tecnico in Saluzzo;

Visto che in merito a quanto sopra le decisioni assunte dall'Amministrazione trovano riscontro negli elaborati di progetto redatti dal professionista sopra richiamato, acquisiti al protocollo comunale in data 19 giugno 2024 al n. 2382, costituiti da:

- TAV. 1 - Fascicolo Unico - Relazione illustrativa che contiene estratti planimetrici, verifica coerenza pianificazione sovra ordinata e Norme di Attuazione (stralcio articoli oggetto di modifica);
- TAV. 2 - Planimetria di PRGC scala 1:5000 stato di fatto
- TAV. 3 - Planimetria di PRGC scala 1:5000 variante
- TAV. 4 - Planimetria di PRGC scala 1:2000 stato di fatto
- TAV. 5 - Planimetria di PRGC scala 1:2000 variante
- TAV. 6 - Documento tecnico preliminare per la verifica assoggettabilità alla VAS.

Considerato che le modifiche di che trattasi si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5 art. 17 della L.R. n. 56/77 in quanto:

- a. non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b. non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c. non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 24 per

più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

- d. non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 24 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e. non incrementano la capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
- f. non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
- g. non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h. non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 20, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Considerato altresì che:

- il comma 11 dell'art.17 della L.R. 56/77 e le linee guida della Regione Piemonte di cui alla  
D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977 stabiliscono che l'autorità competente per svolgere la VAS sia il Comune tramite il proprio organo tecnico;
- le predette linee guida prescrivono all'autorità procedente di acquisire i contributi dei vari uffici provinciali e regionali interessati alla VAS ed in piena autonomia e responsabilità, attraverso l'organo tecnico comunale, di determinare il provvedimento che escluda o meno la variante parziale dalla fase di verifica vera e propria;
- le predette linee guida prescrivono le disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS.

Ritenuto, per i contenuti della variante parziale di che trattasi, non ricorrendo i presupposti di esclusione di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77, procedere con l'iter "j1 – Procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al PRGC: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione in maniera contestuale" (D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977).

Considerato:

- che la presente variante parziale n. 5 al vigente P.R.G.C. ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/1977, così come esplicitato nella "relazione

illustrativa” redatta dal professionista incaricato della variante urbanistica risulta compatibile con il Piano di classificazione Acustica del territorio Comunale ai sensi della Legge n. 447/95, D.P.C.M. del 14 novembre 1997, L.R. n. 52/2000, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23/09/2004;

- che le modificazioni conseguenti alle decisioni assunte nell’ambito della presente variante parziale n. 5 non contrastano con le determinazioni espresse in conseguenza delle indagini e delle analisi geologiche-tecniche eseguite ai sensi della C.P.G.R. 08.05.1997 n. 7/LAP a corredo del PRGC vigente.
- che per quanto attiene la ridefinizione dell'area di rispetto cimiteriale la stessa ha avuto atto di assenso dalla competente A.S.L. di cui la nota Protocollo ASL n. 0069051, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 2013 del 22/05/2024;

Constatato altresì che la variante non avendo carattere generale è esente dalla procedura di adeguamento al P.P.R. ma richiede la verifica di coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale) dedicando apposito capitolo all’interno della relazione di variante.

Verificato che con riferimento al PTR (Piano Territoriale Regionale) la presente variante parziale n. 5 al vigente P.R.G.C. non prevede alcun consumo di suolo come da valutazione di compatibilità contenuta nella “relazione illustrativa” redatta dall’arch. Fulvio BACHIORRINI.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente punto all'ordine del giorno riguardante l'approvazione della ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale a seguito del parere favorevole dell'ASL competente;

Vista la L.R. 56/77.

Vista la D.G.R. 29/02/2016 n. 25-2977.

Visto il D.Lgs 152/2006.

Verificato altresì che la presente variante parziale, con riferimento agli ambiti di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali.

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

presenti: 10

votanti: 9

favorevoli: 9

contrari: /

astenuti: 1 (Allasia)

## **DELIBERA**

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione del Sindaco che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di adottare, per le motivazioni sopra espresse, la variante parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/1977, costituita dai seguenti elaborati redatti dall'Arch. Fulvio BACHIORRINI:

- TAV. 1 - Fascicolo Unico - Relazione illustrativa che contiene estratti planimetrici, verifica coerenza pianificazione sovra ordinata e Norme di Attuazione (stralcio articoli oggetto di modifica);
- TAV. 2 - Planimetria di PRGC scala 1:5000 stato di fatto
- TAV. 3 - Planimetria di PRGC scala 1:5000 variante
- TAV. 4 - Planimetria di PRGC scala 1:2000 stato di fatto
- TAV. 5 - Planimetria di PRGC scala 1:2000 variante
- TAV. 6 - Documento tecnico preliminare per la verifica assoggettabilità alla VAS.

2. Di dare atto che la variante assume le caratteristiche di variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 in quanto:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 24 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 24 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 20, nonché le norme

di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

3. di dare atto che la presente variante:
  - è assoggettata a VAS e pertanto seguirà l'iter procedurale "j1 - Procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al P.R.G.C.: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione in maniera contestuale - (D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977) -";
  - per i suoi contenuti risulta compatibile con il Piano di classificazione Acustica del territorio Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23/09/2004;
  - per i suoi contenuti, non costituisce modifica alle previsioni idrogeologiche, confermando le classi di idoneità geomorfologica approvate.
  - per quanto attiene la ridefinizione dell'area di rispetto cimiteriale la stessa ha avuto atto di assenso dalla competente A.S.L. di cui la nota ASL n. 0069051, pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 2013 del 22/05/2024;
4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica, affinché provveda all'adozione di ogni atto necessario e conseguente al fine della piena esecuzione di quanto previsto con la presente deliberazione ai sensi della L.R. 56/1977.
5. di dare atto che la presente deliberazione e gli elaborati divariante al P.R.G.C. saranno pubblicati sul sito web comunale ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 (procedura urbanistica: dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti di previsione della variante) ed ai sensi del D.Lgs 152/2006 e secondo i disposti della D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977 (procedura VAS: per i 60 giorni entro i quali chiunque può esprimere osservazioni e contributi a fini ambientali);
6. di dare atto che, a decorrere dalla data della presente deliberazione, si applicano le misure di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 della L.R. 56/1977;
7. Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa, contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, alla Provincia di Cuneo e agli Enti coinvolti nel procedimento.

Successivamente, in relazione all'urgenza che rivestono i conseguenti adempimenti, con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

presenti:10

votanti:9

favorevoli:9

contrari:/  
astenuti: 1 (Allasia)

si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 –  
comma 4 del D.Lgs. n.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Firmato Digitalmente  
F.to: BERARDO VALDERICO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente  
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, 18/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ZEROLI Dott.ssa Sonia